

Senato della Repubblica**AS 452****Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti
in materia di termini legislativi****Emendamento**

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Articolo 16-bis.

*(Proroga di termini in materia di efficacia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
per l'esercizio di attività turistico-ricreative e sportive e dei rapporti di gestione per finalità
turistico-ricreative e sportive)*

1. All'articolo 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

d) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Proroga del termine finale legislativamente disposto per la validità delle concessioni demaniali in essere

Motivazione

La presente disposizione di proroga punta a riconsiderare la regola generale per cui il termine di efficacia finale riferito alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della c.d. “legge sulla concorrenza” (legge 5 agosto 2022, n. 118) debba essere perentoriamente fissato al 31 dicembre 2023 (cfr. art. 3, co. 1). L’attuale *dies ad quem* non aderisce, infatti, alla duplice necessità di ammortizzare gli investimenti effettuati dalle imprese e di remunerare equamente i capitali dalle stesse investiti. Trattasi di una implausibile strettoia temporale che si pone agli antipodi rispetto al regime di proroga legale sin d’ora vigente ed in contrasto, per il suo prossimo spirare, a quelle elementari esigenze di certezza e stabilità del diritto, *ergo* dei rapporti giuridici, le quali dovrebbero essere soddisfatte, in via generale, dall’ordinamento.

Parimenti, onde garantire al nuovo esecutivo di meditare i propri orientamenti ed assumere, con consapevolezza, determinazioni in materia, appare opportuno che i decreti delegati di cui all’art. 4 della c.d. “legge sulla concorrenza” non vengano adottati “sotto la minaccia” di dover provvedere al riordino della disciplina a motivo della contemporanea cessazione di centinaia di titoli concessori. In altre parole, occorre un tempo congruo. **Ciò anche per consentire al Governo di assolvere con raziocinio ed analiticità all’esercizio della delega volta a costituire – in via necessariamente propedeutica – un sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici, comprese le aree demaniali libere affidabili in concessione, perché si misuri, dandone evidenza, il grado di disponibilità della risorsa naturale.** Da altro angolo di visuale, **il posticipo del termine finale serve a permettere alle parti concedenti coinvolte di non vedere, di qui a breve, contestualmente sciolti tutti i rapporti concessori di propria pertinenza, da cui un realistico ritardo nella selezione dei soggetti subentranti e un non peregrino incremento del contenzioso amministrativo.** L’effetto sarebbe presto provocato, con il conseguente perturbamento per l’accoglienza turistica locale.

D’altra parte, come si può evincere dallo stesso tessuto normativo della legge oggetto di modifica (cfr. art. 4, co. 2, lett. b)), le operazioni funzionali alla indizione delle procedure di gara esigono di essere avviate con adeguato anticipo. Sicché, risulta quanto mai ragionevole proporre l’allungamento di un anno del periodo transitorio di regolamentazione del quadro.

La misura non comporta oneri finanziari aggiuntivi al bilancio statale.